

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1175 di data 8 agosto 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Sanità – area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'APSS, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2025, le parti rappresentate:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

per l'AAROI EMAC firmato

per l'ANAAO ASSOMED firmato

per la CIMO - FESMED firmato

per la UIL FPL Sanità firmato

per la FASSID-FVM firmato
(AIPAC – SNR – SIMET - AUIPI – SINAFO)

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Sanità - area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'APSS, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' – AREA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI DELL'APSS, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 4, comma 1, punto 1, dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro di data 25 settembre 2003, come modificato in data 6 dicembre 2016.

Art. 2

Contribuzione

1. Nell'Allegato 4) "Regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare" del CCPL 2002-2005 di data 25 settembre 2006 del personale dirigente di cui all'art. 1 del presente accordo, la lettera b. del comma 1 dell'art. 4 "Contribuzione" è sostituita dalle seguenti:

"b. 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, con versamento a carico dell'Azienda." con effetto dall'1 gennaio 2024;

"b. 3% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, con versamento a carico dell'Azienda." con effetto dall'1 gennaio 2025.

2. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale.